Art. 187 Presentazione della perizia

1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta.

2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell'articolo 176.

3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.

4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.